



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 18.04.1995
COM(95) 140 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2271/94 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel settembre 1994, con il regolamento (CE) n. 2271/94 il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di cuscinetti a sfere di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo. L'aliquota del dazio è stata fissata al 5,3%.
2. Il dazio compensativo era stato istituito in seguito ad un riesame della decisione 90/266/CEE della Commissione che accettava un impegno offerto dal governo thailandese in relazione al procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni dei cuscinetti a sfere in questione. Dal riesame è emerso che era necessario istituire un dazio per evitare che l'imposta sulle esportazioni dirette applicata dal governo thailandese fosse elusa con importazioni indirette e per salvaguardare l'efficacia dell'impegno.
3. L'importo del dazio definitivo è stabilito in base all'imposta sulle esportazioni, espressa in percentuale del prezzo netto del prodotto, franco frontiera comunitaria. L'aliquota del dazio del 5,3% istituito dal regolamento (CE) n. 2271/94 corrispondeva all'imposta sulle esportazioni di 0,72 baht per unità, secondo quanto era stato determinato nella decisione 94/639/CE.
4. Nel dicembre 1994 la Commissione ha deciso di riesaminare la decisione e il regolamento summenzionati. Nel corso del riesame è stato ricalcolato l'importo delle sovvenzioni concesse agli esportatori thailandesi, che è risultato pari a 0,66 baht per unità. Il governo thailandese ha quindi modificato l'importo dell'imposta sulle esportazioni di cuscinetti a sfere esportati direttamente nella Comunità.
5. Si propone di modificare l'aliquota del dazio compensativo definitivo sulle importazioni indirette affinché sia equivalente alla nuova imposta sulle esportazioni (0,66 baht per unità). La nuova aliquota è del 4,8% ad valorem.

REGOLAMENTO (CE) n. .../95 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE) n. 2271/94 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea¹, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. ANTECEDENTI

1. Nel settembre 1994, in seguito a un riesame, con il regolamento (CE) n. 2271/94² il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di cuscinetti a sfere di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo. L'aliquota del dazio è stata ridotta dal 6,7% al 5,3%.

¹

Gu n. L 349 del 31.12.1994, pag. 22.

²

GU n. L 247 del 22.9.1994, pag. 1.

2. Il dazio compensativo del 6,7% era stato istituito nel luglio 1993 dal regolamento (CEE) n. 1781/93³, in seguito ad un riesame della decisione 90/266/CEE della Commissione⁴ che accettava un impegno offerto dal governo thailandese in relazione al procedimento relativo al dazio compensativo per le importazioni dei cuscinetti a sfere in questione. L'impegno implicava l'istituzione di un'imposta sulle esportazioni da parte del governo thailandese per compensare le sovvenzioni erogate. Al momento dell'adozione della decisione non sono stati istituiti dazi compensativi. Dall'inchiesta relativa al riesame è tuttavia emerso che era necessario istituire un dazio per evitare che l'imposta sulle esportazioni dirette applicata dal governo thailandese fosse elusa con importazioni indirette e per salvaguardare l'efficacia dell'impegno.
3. L'aliquota del dazio definitivo sulle imposte indirette istituita dal regolamento (CE) n. 2271/94 del Consiglio è stata fissata al 5,3% in funzione della modifica dell'imposta sulle esportazioni, che era ridotta a 0,72 baht per unità, secondo quanto era stato determinato nella decisione 94/639/CE⁵ in seguito ad un nuovo riesame.

B. RIAPERTURA DELL'INCHIESTA

4. Nel dicembre 1994, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee⁶, la Commissione ha iniziato un riesame della decisione 94/639/CE e del regolamento (CE) n. 2271/94.
5. L'obiettivo del riesame era di ricalcolare l'importo della sovvenzione concessa dal governo thailandese ai fini della modifica dell'aliquota dell'imposta sulle esportazioni stabilita in conformità della decisione 94/639/CE. Dato che l'aliquota del dazio compensativo sulle importazioni indirette è fissata in funzione dell'imposta sulle importazioni, il riesame riguardava anche il regolamento (CE) n. 2271/94 che istituisce il dazio definitivo.
6. La Commissione ha ufficialmente informato il governo thailandese, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il denunziante dell'inchiesta iniziale (FEBMA) e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di

³ GU n. L 163 del 6.7.1993, pag. 1.

⁴ GU n. L 152 del 16.6.1990, pag. 59.

⁵ GU n. L 247 del 22.9.1994, pag. 29.

⁶ GU n. C 348 del 9.12.1994, pag. 5.

comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite. Il governo thailandese, gli esportatori situati in Thailandia e i produttori comunitari, rappresentati dalla FEBMA, hanno comunicato osservazioni scritte.

7. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso le seguenti sedi:

(a) governo thailandese

- Ministero del commercio estero, Bangkok,
- Board of Investment, Bangkok,

(b) esportatori thailandesi

- NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thailandia,
- Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in, Thailandia,
- NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-in, Thailandia.

Le tre società esportatrici sono controllate interamente dalla società giapponese Minebea Co. Ltd Japan.

8. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono stati informate dei fatti in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica dell'aliquota del dazio compensativo definitivo. E' stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.

Le osservazioni scritte presentate dalla parti sono state prese debitamente in considerazione.

C. NUOVO CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE SOVVENZIONI

9. È stato stabilito che l'importo delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi concesse agli esportatori in Thailandia nel periodo 1° ottobre 1993 - 31 marzo 1994 (periodo dell'inchiesta) è pari a 0,66 baht per unità. Il governo thailandese ha quindi fissato a 0,66 baht per unità l'imposta sulle esportazioni applicabile ai cuscinetti a sfere esportati direttamente nella Comunità e a tal fine ha offerto una versione modificata dell'impegno. La versione modificata è stata accettata con la decisione 95/.../CE della Commissione⁷ che espone in modo particolareggiato il metodo impiegato per calcolare l'importo della sovvenzione.

⁷

Cfr. pagina ... della presente Gazzetta ufficiale.

D. PREGIUDIZIO E INTERESSE DELLA COMUNITÀ

10. Dato che non sono stati presentati nuovi elementi di prova riguardo al pregiudizio oppure all'interesse della Comunità, il Consiglio conferma le conclusioni elaborate a questo proposito nel regolamento (CE) n. 2271/94.

E. MODIFICA DEL DAZIO DEFINITIVO

11. In considerazione della modifica dell'imposta sulle esportazioni, che è scesa da 0,72 a 0,66 baht per unità, occorre modificare l'aliquota del dazio compensativo definitivo affinché sia equivalente alla nuova imposta sulle esportazioni. Espressa in percentuale del prezzo netto del prodotto, franco frontiera comunitaria, la nuova aliquota del dazio compensativo è pari al 4,8%.

F. RISCOSSIONE DEI DAZI ANTIDUMPING E DEI DAZI COMPENSATIVI

12. Secondo quanto esposto nel punto 12 del regolamento (CE) n. 2271/94, il dazio compensativo deve continuare ad essere riscosso in aggiunta al dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 2934/90⁸.

L'importo combinato del dazio antidumping e del dazio compensativo che deve essere riscosso in questo caso è quindi dell'11,5% (6,7% di dazio antidumping più 4,8% di dazio compensativo).

L'importo del dazio antidumping e del dazio compensativo è calcolato in base allo stesso prezzo netto del prodotto, franco frontiera comunitaria.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2271/94 è sostituito dal testo seguente:

"Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1781/93 è sostituito dal testo seguente:

⁸

GU n. L 281 del 12.10.1990, pag. 1.

2. Il dazio compensativo, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, è del 4,8%."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(95) 140 def.

DOCUMENTI

IT

02 11

N. di catalogo : CB-CO-95-152-IT-C

ISBN 92-77-87782-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo